

stesse sono le ragioni, gli stessi i principii, la stessa la causa donde esse prendono origine, io non veggio plausibile ragione perchè la medesima non debba pur esserne l'applicazione.

Per queste considerazioni dichiaro doversi respingere il progetto della Commissione per attenerci a quello del Ministero.

D'AVIERNOZ. Au derniers moments de sa vie l'homme cherche ou doit chercher à réparer les torts qu'il peut avoir commis envers les autres. Il n'est personne qui n'ait entendu parler de réparations faites par un prêtre de la part d'un inconnu qui ne veut pas mourir avec la conscience chargée d'une injustice. Exclure les confesseurs du droit d'accepter un legs c'est rendre cette réparation plus difficile, puisque c'est ôter au mourant un moyen de satisfaire à sa conscience sans nuire en rien à sa réputation et à celle de sa famille.

SINEO, relatore. La Commissione non ha tralasciato di porre a tutti gli inconvenienti che potevano nascere dalla nuova proposta che stava per sottomettere alla Camera; ma prevalse nella mente dei membri della Commissione, almeno nella maggioranza, prevalse dico, la necessità di rendere efficace quella disposizione che veniva proposta dal Ministero.

La differenza tra i ministri dell'arte salutare ed i ministri della religione, è dettata dal modo affatto diverso con cui gli uni e gli altri prestano la loro assistenza. Il limite de' legati a favore degli ecclesiastici, nel caso solamente in cui interviene l'opera del loro Ministero, non è paruto che giovasse allo scopo che il legislatore si debbe proporre. È troppo difficile di determinare l'esercizio del Ministero ecclesiastico; esso non si esercita con que' modi materiali che sono propri delle altre assistenze prestate agli infermi. La sola frequenza quotidiana dell'ecclesiastico, vicino al letto del malato, può essere un atto di assistenza che sfugge alle sanzioni giuridiche.

Se il divieto si limitasse al caso di amministrazione de' sacramenti, dove veramente havvi un'operazione materiale, sarebbe una condizione che verosimilmente renderebbe la regola perfettamente inutile.

Bisognava adunque estendere maggiormente il divieto per renderlo efficace. Egualmente è paruto che il divieto non si dovesse limitare alle disposizioni fatte nell'ultima malattia, appunto ancora per la differenza che vi è tra l'assistenza del ministro del culto e l'assistenza dell'ufficiale sanitario. Anche fuori del caso di malattia, quando si tratta di uomo molto inoltrato negli anni, o di costituzione delicata, l'influenza di un consigliere spirituale può essere soverchia.

Ecco il motivo per cui alla prestazione specifica della assistenza ecclesiastica si è sostituito un divieto generale; ecco perchè all'ultima malattia si è sostituito l'ultimo anno della vita del testatore.

Certo, come osservava l'onorevole Gastinelli, questo divieto non colpirà tutti i casi, perchè vi sono delle malattie che possono durare oltre l'anno, nel corso delle quali il testatore può essere soggetto a quelle influenze di cui si vogliono evitare gli effetti. Ma è sorte comune di ogni disposizione legislativa di non contemplare tutti i casi possibili. Ve ne sono sempre di quelli che possono sfuggire al legislatore; ma sono casi rari; il legislatore provvede a ciò che accade più frequentemente.

Con questo credo che la Camera riconoscerà che la Commissione non è stata condotta da nessun sentimento ostile ai sacerdoti. Qui non ci sarebbe che da ripetere ciò che si è detto pei ministri dell'arte sanitaria: si provvede ad una necessità sociale riconosciuta dalle Legislature che ci hanno preceduti. Bisogna provvedere in un modo che renda probabile l'effi-

cazia della disposizione. In tutte le cose umane bisogna camminare sulla probabilità. Certo, da queste disposizioni nascono inconvenienti a danno di persone meritevoli, alle quali si bramerebbe di usare i più ampi riguardi; ma da queste persone meritevoli appunto si richiede un siffatto sacrificio, che conviene all'altezza dei loro sentimenti.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io non posso che associarmi alle osservazioni fatte dai preopinanti, i quali sostennero il progetto del Ministero, e combatterono, a mio senso, efficacemente le mutazioni fattevi per parte della Commissione.

Non trattasi qui d'imprimere una nota d'incapacità generale contro un ceto, contro i ministri del culto, trattasi unicamente di preservare il disponente dalle funeste conseguenze originate da quel minor grado di libertà che egli ha allorchè trovasi in certe determinate condizioni.

I ministri del culto sono in generale capaci di ricevere i benefici che loro vengono fatti in virtù di disposizioni testamentarie, come lo sono tutte le altre classi di cittadini, ma quando havvi una particolare relazione tra il disponente, costituito nello stato di malattia che lo trae a morte, ed il ministro del culto, il timore che l'influenza del ministro del culto, il quale presta la sua assistenza religiosa all'ammalato, tolga a questo ultimo la libera facoltà di disporre, ed eserciti un'influenza nociva a questa libertà che dee mantenersi salva nel disponente, allora succede il caso della speciale incapacità.

Ora il progetto del Ministero tende a mantenere questa libertà di testare nell'ammalato che trovasi oppresso dal male che lo trae a morte, e che dispone a favore di colui, il quale non può a meno che esercitare un'influenza sullo spirito di lui per l'assistenza che gli prestò. Invece il progetto della Commissione colpirebbe d'incapacità una classe d'individui in qualunque condizione essa si trovi.

Si dice a nome della Commissione, e per sostenere la mutazione da lei proposta, che non sia cosa facile il conoscere se un ministro del culto presti veramente la sua assistenza religiosa a favore dell'ammalato.

Ma, per esempio, nel caso in cui si tratti del parroco che assiste un infermo della sua parrocchia, nel caso in cui si tratti del confessore abituale che assiste l'ammalato, certo non si può dubitare della verità del concorso di tutte le circostanze volute, per rendere inefficace la disposizione fatta dall'ammalato a favore del parroco o del confessore che lo assiste durante il corso della sua ultima malattia, e così, quand'anche non fosse nè il parroco, nè il confessore, quel ministro del culto che assiste l'ammalato, gli presta la sua opera religiosa nel corso della sua ultima malattia, tuttavia si può facilmente stabilire che, se realmente questo ministro del culto prestò l'opera sua all'ammalato, egli ha potuto avere in conseguenza quell'ascendente su lui che lo spinse a fare certe disposizioni, le quali, abbandonato a sè stesso, e godendo della sua piena libertà, non avrebbe fatte.

Pare adunque che non vi sieno motivi sufficienti per trasformare talmente la proposta del Ministero, la quale non riflette che certi casi speciali e determinati, ed imprimergli il carattere d'una nota generale d'incapacità che verrebbe inflitta ad una classe di persone in qualunque condizione esse si trovino.

ASPRONI. Dopo le ragioni allegate *pro e contro* sopra l'articolo di legge in discussione, io vedo quanto è grave la difficoltà e come sia ardua la soluzione. Io però che ascoltai con incremento i discorsi degli onorevoli medici membri di quest'Assemblea per la parte che concerneva il loro ceto,